40 ANNI DI 416-BIS. ALLE ORIGINI DELLA LEGGE ROGNONI-LA TORRE: GENEALOGIA E TESTI FONDATIVI

A cura di Ciro Dovizio

Title: 40 years of 416-bis. The origins of the Rognoni-La Torre Law

Abstract

Forty years after the Rognoni-La Torre law, a reflection is proposed on the historical-political context in which the law was enacted, the pressures that led to its approval, its historical significance, and the aspects of continuity between countering the Mafia and countering terrorism. Particular attention is dedicated to the political confrontation and its impact on the measure. The intent is to introduce the reader to the analysis of the foundational texts of the law, which are reported hereafter.

Keywords: La Torre, mafia, terrorism, dalla Chiesa, Rognoni, 416-bis

A 40 anni di distanza dalla legge Rognoni-La Torre, si propone una riflessione sul contesto storicopolitico in cui la legge si inserì, sulle sollecitazioni che portarono alla sua approvazione, sul suo
significato storico e sugli aspetti di continuità tra contrasto alla mafia e contrasto al terrorismo.
Particolare attenzione è dedicata alla dialettica politica e alle sue ricadute sul provvedimento.
L'intento è quello di introdurre il lettore all'analisi dei testi fondativi della legge riportati di seguito.

Parole chiave: La Torre, mafia, terrorismo, dalla Chiesa, Rognoni, 416-bis

A suggello del trentennale dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e del quarantennale da quella di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa, la sezione "Storia e memoria" di questo numero della rivista propone all'attenzione dei lettori i testi fondativi della legge Rognoni-La Torre: si tratta della proposta di legge n. 1851 del 31 marzo 1980, Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo, presentata dal gruppo parlamentare del Pci, primo firmatario Pio La Torre; del Disegno di Legge n. 2982, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, presentato dal Ministro dell'interno Virginio Rognoni e da altri ministri il 20 novembre 1981; infine del Disegno di legge n. 3358, Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia, proposto ancora dal Ministro dell'interno Rognoni e da altri il 22 aprile 1982.

La legge segnò un cambiamento epocale nella lotta alla mafia, fornendo ai magistrati e alle forze dell'ordine un formidabile strumento di contrasto. Alla sua approvazione concorsero – più o meno direttamente – tutti i personaggi citati: La Torre ne fu il primo proponente trovando l'appoggio del ministro democristiano dell'Interno, Virginio Rognoni, principale promotore della legge sul versante governativo; dalla Chiesa l'aveva invocata più volte durante i suoi soggiorni isolani, prima che il suo assassinio ne accelerasse bruscamente la promulgazione; sia Falcone che Borsellino collaborarono alla sua formulazione tecnica, dandole poi vasta e magistrale applicazione col Maxi-processo palermitano. Meglio, insomma, di qualunque altro documento, essa testimonia di competenze, sforzi, speranze, vita e morte di questi protagonisti della nostra storia recente. Sarà dunque utile riflettere intorno al valore storico del provvedimento, partendo dal contesto in cui esso si inserì.

Com'è noto, prima che la legge 13 settembre 1982, n. 626 – nome ufficiale della norma – introducesse il reato di associazione mafiosa e misure contro i patrimoni illeciti, le armi dello Stato contro la mafia (o meglio, le mafie) erano decisamente spuntate. "Siamo senza unghie", aveva dichiarato nel novembre 1970 alla Commissione antimafia dalla Chiesa, all'epoca colonnello e comandante della Legione Carabinieri di Palermo, registrando come l'azione anche incisiva delle agenzie di contrasto incontrasse un limite insormontabile in quella giudiziaria. In sede di giudizio penale, infatti, e i processi di Bari e Catanzaro alla mafia palermitana

e corleonese lo avevano appena dimostrato, accadeva che le notizie fiduciarie e le intercettazioni non assumessero valore di prova, sicché l'efficacia dei procedimenti ne risultava inesorabilmente compromessa.

D'altra parte, le inchieste giudiziarie antimafia si istruivano a partire dalla fattispecie dell'associazione a delinquere, cioè dall'art. 416 del Codice penale Rocco del 1930 (ma già previsto da quello di Zanardelli del 1889). Non era scontato che ciò avvenisse: fino alla confessione-fiume di Tommaso Buscetta, infatti, non mancò chi la identificasse nel residuo di una cultura regionale più che in una struttura organizzata, secondo un'antica e fuorviante lettura apologetica, sdoganata già sul finire dell'800 dal medico ed etnologo palermitano Giuseppe Pitrè, riproposta nel tempo da avvocati, politici, funzionari di polizia, giudici, intellettuali, giornalisti. Peraltro, il Parlamento non si adoperò granché per mutare la situazione: la principale legge repressiva, dal titolo Disposizioni contro la mafia, era stata approvata nel 1965 sull'onda della prima guerra di mafia e della strage di Ciaculli, e aveva esteso le misure di sorveglianza speciale e soggiorno obbligato ai sospettati di appartenere ad associazioni mafiose. Essa poggiava in realtà su una legge più antica, la n. 1243 del 27 dicembre 1956, che aveva previsto l'intervento preventivo nei riguardi di individui pericolosi per l'ordine e la pubblica moralità (e sulla quale sarebbe stata costruita la legge antiterrorismo Reale del 1975). Dalla legge del 1965 discesero alcuni risultati e qualche degenerazione, come ad esempio la tendenza dei soggiornanti obbligati a costruire reti di relazioni nei luoghi di arrivo. Lo Stato mostrava – in continuità col passato – di intervenire sulla spinta dell'emergenza e per lo più attraverso misure extragiudiziali (il soggiorno obbligato non era altro che una variante del vecchio confino di polizia), di non avere ben chiara l'entità della minaccia.

Vennero poi gli anni Settanta e con essi la mortale sfida del terrorismo al cuore dello Stato. Dal riarmo istituzionale che ne seguì scaturirono strumenti e tecniche d'indagine efficaci e anche un più generale riposizionamento dei magistrati verso la società e l'opinione pubblica, volto a cercarne l'appoggio e a fare "terra bruciata" intorno ai terroristi. Nelle città più colpite dalla violenza politica, Torino e Milano, si costituirono pool specializzati di inquirenti che centralizzarono le inchieste su scala nazionale. Furono poi istituiti l'Ispettorato per l'azione contro il terrorismo, guidato

dal vicecapo della polizia, Emilio Santillo, e il Nucleo speciale di polizia giudiziaria dei carabinieri, diretto dal generale dalla Chiesa.

Proprio nel contrasto dei gruppi eversivi di sinistra dalla Chiesa perfezionò i metodi investigativi precedentemente approntati contro la mafia (uso di confidenti e infiltrati, ricostruzione puntuale dei reticoli organizzativi e delle loro relazioni esterne, conoscenza della psicologia dell'avversario), a dimostrazione della forte continuità dei metodi d'intervento tra lotta alla mafia e lotta al terrorismo. Questo doppio sistema di centralizzazione delle informazioni e di specializzazione delle competenze rappresentò il nucleo della risposta statale al terrorismo. Non per questo però venne meno la logica dell'emergenza, come evidenziarono, oltre che la creazione di corpi o organismi speciali di polizia, il prolungamento del fermo, l'uso più incisivo di intercettazioni, interrogatori e perquisizioni e, particolarmente, alcune misure "eccezionali" come l'introduzione dell'"associazione a delinguere con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" (comma bis all'art. 270 del Codice penale), l'uso di una norma desueta come quella di "banda armata", atta a indicare il reato-mezzo tramite cui un gruppo perseguiva il reato-fine dell'associazione sovversiva; e, ancora, la previsione di fattispecie aggravanti, la legislazione premiale per i collaboratori di giustizia e il regime carcerario speciale per i terroristi. Sappiamo come tutto ciò si sarebbe rivelato di estrema utilità nell'azione di contrasto alla mafia.

La costruzione di questo articolato apparato normativo suscitò nondimeno numerose critiche. Diversi esponenti della magistratura, alcuni giuristi, il Partito radicale e quello socialista, nonché un intellettuale di grande fama come Leonardo Sciascia accusarono i suoi promotori di sacrificare le garanzie liberali sull'altare della difesa dello Stato e dell'efficacia repressiva. Più in generale, possiamo considerarla un prodotto dell'accordo storico tra i due principali partiti italiani, la Democrazia cristiana e il Partito comunista, da tempo convergenti sul registro dell'intransigenza, quindi principali rappresentanti del fronte della fermezza durante il caso Moro. Accadde così che il Pci assecondasse l'utilizzo di quelle norme che il codice Rocco aveva previsto *ab origine* contro i dissidenti politici, cioè contro gli stessi comunisti, e che dal loro sostegno il modello criminoso del reato associativo uscisse ancor più legittimato. A ogni modo, alla fine degli anni Settanta

l'emergenza terroristica si avviava alla conclusione, non prima però di aver passato il testimone a quella mafiosa.

Nella Sicilia dei primi anni Ottanta, infatti, esplose la cosiddetta "seconda guerra di mafia", un conflitto di proporzioni abnormi che fece contare – secondo le stime ufficiali – qualcosa come mille morti. Nodo del contendere: il controllo dei canali del narcotraffico tra l'isola e gli Stati Uniti e del conseguente giro di affari milionario. Le famiglie palermitane, meglio collocate nel mercato transoceanico della droga, furono prima infiltrate e poi sterminate dai corleonesi. Nella stessa fase si ebbe, da parte di vincenti e perdenti, un cambio di paradigma nei rapporti con le classi dirigenti, improntati non più come in passato alla contrattazione e allo scambio ma all'intimidazione terroristica. Cominciò così la stagione dei delitti "eccellenti": nel 1979 caddero il segretario democristiano di Palermo Michele Reina, il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, e il giudice Cesare Terranova, che aveva fatto parte della Commissione parlamentare antimafia. Nel gennaio del 1980 fu il turno del Presidente democristiano della Regione, Piersanti Mattarella. Il livello dello scontro si alzava vertiginosamente.

Da questo punto di vista, Cosa nostra sembrava mutuare dal terrorismo sia lo stile stragistico, sia una propensione politico-eversiva mai mostrati prima. Questo scambio di tecniche e di modelli operativi tra mafia e gruppi terroristici non sfuggì a un osservatore attento come Pio La Torre, già segretario regionale del Pci e della Cgil, tornato alla testa del partito siciliano per ricompattare una base disorientata dallo stragismo mafioso e dal prosieguo all'Assemblea regionale siciliana della politica di "unità autonomista", cioè della collaborazione dei comunisti con quello che restava il partito più inquinato dell'isola, la Dc. Si trattava dell'ultima fase di un impegno risalente al dopoguerra, alle lotte bracciantili e per la terra contro agrari e mafiosi, che era culminato nella partecipazione alla Commissione parlamentare antimafia e nella stesura di una clamorosa relazione di minoranza che aveva definito la mafia "fenomeno di classi dirigenti".

Nel 1979 La Torre pubblicò un articolo su "Rinascita" intitolato *Se terrorismo e mafia si scambiano le tecniche*, nel quale sostenne:

"Emerge in maniera impressionante una estensione e un salto di qualità sia nel terrorismo politico, sia nell'attività della criminalità organizzata. Non commetteremo l'errore di

appiattire l'analisi dei vari fenomeni riconducendoli ad uno schema unico. La criminalità organizzata sta compiendo un salto di qualità molto preoccupante perché ormai comincia chiaramente a mutuare sistemi, metodi, e anche taluni obiettivi del terrorismo politico. Accade così che le modalità di un omicidio mafioso seguano quelle caratteristiche del terrorismo politico e viceversa.

Nel marzo 1980, a soli due mesi dall'assassinio di Mattarella, La Torre presentò una proposta di legge intesa a formalizzare giuridicamente l'esistenza della mafia come associazione segreta centralizzata e verticistica e a introdurre misure di carattere patrimoniale atte ad aggredire le ricchezze mafiose. Ciò che avrebbe distinto l'associazione mafiosa da quella a delinquere "semplice" sarebbero state la "forza intimidatrice del vincolo associativo" e, vera novità del provvedimento, già applicata in sede investigativa da Boris Giuliano, la ricognizione dei beni illecitamente accumulati, propedeutica al sequestro o alla confisca. Naturalmente, la legge recepiva sollecitazioni a suo tempo avanzate dai principali protagonisti della lotta alla mafia, in particolare da dalla Chiesa e Terranova, convinti che bisognasse colpire l'organizzazione nel suo complesso e non i singoli reati.

Se la norma fosse stata approvata, sarebbe bastato appartenere all'associazione per essere condannati, al di là dei fatti delittuosi individualmente commessi. Non era però scontato che il piano di La Torre andasse in porto. Certo, egli trovò nel ministro dell'Interno Rognoni un alleato strategico: fu lui, già distintosi nella lotta al terrorismo, a integrare la proposta del leader comunista con due decreti. Sotto questo aspetto, si trattò di un altro risultato eccezionale del "compromesso" tra governo e opposizione, tra Dc e Pci: "se i comunisti – ha scritto Antonino Blando – erano venuti già meno con la legge antiterrorismo alla difesa del principio associativo, ora la parte cattolica liberale doveva abdicare al dogma della riservatezza e dell'inviolabilità del patrimonio privato, consentendo il sequestro e la confisca dei beni di illecita provenienza".

Nondimeno, c'erano delle resistenze: "all'epoca", ha sostenuto a distanza di molti anni lo stesso Rognoni, "c'era chi la partita contro la mafia voleva giocarla per vincerla; altri per contenere l'avversario e pareggiare; altri ancora la consideravano come una 'partita amichevole'. Questo il muro contro il quale si doveva combattere".

Schierata in prima fila contro la legge era soprattutto la corrente andreottiana della Dc regionale, capitanata da Salvo e Vito Ciancimino. A questo genere di riserve si aggiungevano quelle di ambienti *latu sensu* garantisti, che muovevano alla norma le stesse accuse formulate anni prima contro l'associazione terroristica. In effetti il provvedimento finì per arenarsi nelle pastoie parlamentari.

Nel frattempo, a seguito dei successi conseguiti nell'antiterrorismo, il generale dalla Chiesa fu inviato a Palermo come prefetto per arginare l'emergenza mafiosa. Tra i maggiori sostenitori della nomina ci furono Rognoni – già suo diretto superiore nella lotta all'eversione – e La Torre, che col generale era da tempo in buoni rapporti, a formare una triangolazione virtuosa che però non ebbe modo di esplicarsi. La Torre fu assassinato il 30 aprile 1982 con il suo autista Rosario Di Salvo. Dalla Chiesa, sgradito a molti ambienti dell'isola, a partire da quelli andreottiani, non ebbe i poteri di coordinamento delle prefetture che aveva chiesto e, isolato, cadde in un agguato insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Soltanto dopo quest'ultimo attacco micidiale il Parlamento approvò l'introduzione del bis all'articolo 416 del Codice penale, dando luogo alla legge Rognoni-La Torre.

La svolta fu di portata storica. Il ricorso alla norma, alla legislazione eccezionale e alle metodologie di contrasto già predisposte nella lotta al terrorismo consentirono di assestare colpi micidiali a Cosa nostra, alla camorra e, in misura minore, alla 'ndrangheta e, in seguito, di perseguire ramificazioni delle mafie storiche in altre aree del paese, così come formazioni costituitesi ex novo. Lungimirante, da questo punto di vista, fu uno dei due decreti integrativi di Rognoni, quello che estendeva il campo di applicazione del 416-bis alle varie forme di criminalità organizzata di tipo mafioso presenti nel paese, non limitandolo alla sola Cosa nostra. La legge avrebbe mostrato in seguito grandi capacità di tenuta, sia pure sollevando numerose controversie interpretative. Ancor oggi resta un pilastro cruciale dell'attività di contrasto, irrinunciabile eredità dei migliori avversari del problema-mafia.

Bibliografia

Sulla legge Rognoni-La Torre resta fondamentale Giuliano Turone, *Il delitto di Associazione mafiosa*, III edizione, aggiornata, Giuffrè, Milano, 2015. Si veda però anche *La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità*, a cura di Enzo Ciconte, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022. Tra la vasta letteratura su Pio La Torre cfr. *Pio La Torre dirigente del Pci*, a cura di Tommaso Baris e Gregorio Sorgonà, Istituto poligrafico europeo, Palermo, 2018 e Giovanni Burgio, *Pio La Torre. Palermo, la Sicilia, il Pci, la mafia*, Centro studi e di iniziative Pio La Torre, Palermo, 2010. La citazione del leader siciliano è in Pio La Torre, *Se terrorismo e mafia si scambiano le tecniche*, in "Rinascita", 44, 16 novembre 1979, p. 4, quella di Rognoni in Nando dalla Chiesa, Enzo Ciconte, Franco La Torre, Virginio Rognoni, *Trentacinque anni di 41-bis*, in *Il potere relazionato: dialoghi sulle mafie di ieri e di oggi*, (a cura di) Giovanna Torre, Edizioni Santa Caterina, Pavia, 2017, p. 46. Per la citazione di Blando cfr. Gabriele Licciardi, Antonino Blando, *I nemici della Repubblica. Mafia e terrorismo 1969-1993*, Valverde, Catania, 2019, p. 129. Mi sembra importante richiamare in questa sede almeno Virginio Rognoni, *Intervista sul terrorismo*, a cura di Giuseppe De Carli, Laterza, Roma-Bari, 1989 e Vittorio Coco, *Il generale dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia*, Laterza, Roma-Bari, 2022.

PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 31 MARZO 1980

Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo

D'iniziativa dei deputati La Torre, Occhetto, Spagnoli, Martorelli, Rizzo, Violante, Ricci, Gualandi, Arnone, Barcellona, Boggio, Bottari Angela Maria, Pernice, Rindone, Rossino, Spataro, Ambrogio, Monteleone, Pierino, Politano, presentata il 31 marzo 1980.

ONOREVOLI COLLEGHI! – La proposta di legge che presentiamo all'esame e all'approvazione della Camera, è la traduzione in termini legislativi di proposte e suggerimenti delle forze politiche e della cultura giuridica per strumenti più puntuali per la prevenzione e la repressione della delinquenza mafiosa.

Già la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia aveva raccomandato, all'interno di più generali proposte contenute nella relazione finale, misure che colpiscono la mafia del patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obbiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storicopolitica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa.

L'espansione dell'intervento mafioso, messo in luce nel recente dibattito parlamentare, l'articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari.

La mafia, peraltro, opera ormai nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di persona, contrabbando etc.), e mira all'accaparramento dell'intervento pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, "scoraggiando" la concorrenza con la sua forza intimidatrice. Tutto ciò non solo è uno sconvolgimento delle regole del mercato ma è causa di una forte lievitazione dei costi delle opere pubbliche nel Mezzogiorno mentre ostacola la crescita di una moderna imprenditoria in Sicilia e in Calabria.

Il fenomeno, evidentemente, non può essere considerato soltanto sul piano della prevenzione e della repressione dei reati ma, come è stato messo in luce nel ricordato dibattito parlamentare e nelle mozioni approvate da questa Camera, occorre una politica volta ad eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del "liberismo selvaggio".

La nostra proposta si articola in quattro capi:

- a) disposizioni penali e processuali;
- b) disposizioni in materia di misure di prevenzione;
- c) reati fiscali, valutari e societari;
- d) istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo.

Nel primo capo si introducono due nuovi reati: il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis Codice penale) e il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis Codice penale).

Con il reato di associazione mafiosa si punisce chiunque fa parte di una associazione o gruppo costituito da almeno tre persone, per trarre profitti o vantaggi, mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso. Con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'articolo 416 del codice penale, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale.

La pena è aggravata se l'associazione o il gruppo sono armati.

Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose di cui all'articolo 240 del Codice penale e decadono di diritto licenze di polizia e amministrative.

Con la previsione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, si punisce un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza.

Il reato opportunamente è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché riteniamo che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo VIII del libro secondo del Codice penale.

La pena è aggravata quando gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Con la disposizione processuale di cui all'articolo 2 si equipara la situazione del condannato per il delitto di associazione mafiosa alla situazione del condannato per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Nel capo secondo sono previste nel giudizio di prevenzione indagini disposte dal presidente del tribunale sul tenore di vita, sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata nonché del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono. Vengono acquisite le dichiarazioni dei redditi della persona denunciata presentate nell'ultimo quinquennio.

È prevista l'adozione di misure cautelari di natura patrimoniale durante il giudizio di prevenzione ed è stabilito che con la misura di prevenzione il tribunale dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è offerta si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili. La cauzione viene incamerata e i beni confiscati nel caso di violazione degli obblighi da parte del soggetto sottoposto a misure di prevenzione.

Viene modificato l'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la previsione dell'aumento delle pene, nel caso previsto dallo stesso articolo, per una serie di reati attraverso i quali si esprime ricorrentemente l'attività mafiosa.

Insieme a misure relative alla decadenza di diritto delle licenze di polizia o amministrative per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, sono previste sanzioni penali per gli amministratori o pubblici funzionari che nonostante l'avvenuta decadenza non provvedono al ritiro delle predette licenze e concessioni.

Sanzioni penali sono altresì previste per i pubblici amministratori e funzionari che consentono la concessione in appalto o subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome.

Viene, infine, abrogato l'istituto della diffida secondo l'avviso della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso e l'opinione prevalente espressa dalle forze politiche nel ricordato dibattito parlamentare. In effetti la diffida, mentre quasi mai ha raggiunto gli scopi prefissi dalla legge, talvolta si è rivelato uno strumento di odiosa discriminazione e di ingiustificata persecuzione.

Nel capo terzo (reati fiscali, valutari e societari) si dispone che il procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti condannati per associazione mafiosa o sottoposti a misure di prevenzione, se occorre incarica la polizia tributaria di nuovi accertamenti di carattere patrimoniale. Queste indagini sono estese anche alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati, possessori di partecipazioni azionarie, abbiano svolto particolari incarichi o particolari attività.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale in deroga alla pregiudiziale tributaria.

Norme particolari disciplinano il procedimento per reato finanziario, valutario, o societario e la competenza.

È previsto che i condannati per associazione mafiosa e gli indiziati di appartenenza alla mafia sono tenuti a comunicare per dieci anni tutte le variazioni occorse nell'entità e nella composizione del patrimonio per un valore non inferiore ai 20 milioni di lire. L'omissione di questo adempimento è prevista come delitto e sanzionata con la reclusione e la multa nonché con la confisca dei beni.

Nel capo quarto è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo. La previsione di questa commissione era contenuta in una precisa proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

La commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, ha il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni; e di controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta non ha certo l'ambizione di esaurire tutti i possibili interventi per una puntuale risposta sul piano penale al fenomeno della

mafia la cui estrema gravità, dopo le mozioni approvate alla Camera dei deputati, non ha bisogno davvero di ulteriori illustrazioni. La nostra è pertanto una proposta aperta al contributo delle forze politiche e della cultura giuridica, proprio in considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni. Confidiamo tuttavia che le misure qui predisposte possano costituire, all'interno di più generali indirizzi per il governo dell'economia e per il corretto esercizio dei pubblici poteri, una prima concreta espressione di volontà politica per una lotta seria e rigorosa nei confronti di una criminalità associata che, insieme alla Calabria e alla Sicilia, colpisce tutto il paese e attenta alla nostra democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA

CAPO I.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI.

Art. 1.

Dopo l'articolo 416 del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 416-bis. – Associazione mafiosa. – Chiunque fa parte di una associazione mafiosa o di un gruppo mafioso, costituiti da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione o il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro ad otto anni.

L'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso.

Se l'associazione o il gruppo sono armati si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione o il gruppo si considerano armati quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione o del gruppo, di armi o materie esplodenti, anche se occulti o tenuti in luogo di deposito.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche o agli albi professionali di cui il condannato fosse titolare".

Art. 2.

Per il delitto di associazione mafiosa l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, non può essere concessa la libertà provvisoria, salvo che nei casi preveduti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con legge 6 febbraio 1980, n. 15, e non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, né l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova al servizio sociale.

Art. 3.

Dopo l'articolo 513 del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 513-bis. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza. – Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE.

Art. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. – Il presidente del tribunale, al quale è stata proposta l'applicazione della misura di prevenzione, dispone, anche a mezzo della polizia tributaria, e per le determinazioni di cui al successivo articolo 3-ter, indagini sul tenore di vita nonché sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata, su quelli del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono o hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita.

Gli accertamenti di cui al comma precedente sono estesi nei confronti di coloro a carico dei quali sussistono motivi per ritenere che siano titolari di beni formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona denunciata.

Il Presidente del tribunale provvede ad accertare altresì se la persona denunciata è titolare di alcuna delle licenze, concessioni od iscrizioni indicate nell'articolo 10 della presente legge e acquisisce agli atti del procedimento copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla persona predetta agli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.

Per le indagini presso banche o altri istituti pubblici o privati si applicano le disposizioni prevedute dall'articolo 340 del codice di procedura penale.

Nel procedere all'interrogatorio della persona denunciata, il Presidente del tribunale la invita a fornire indicazioni e chiarimenti su tutte le circostanze indicate nei commi precedenti".

Art. 5.

All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, il tribunale può imporre in via provvisoria, alla persona denunciata le prescrizioni prevedute dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con il provvedimento previsto nel comma precedente è disposta la prestazione di idonea cauzione non prestata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili".

Art. 6.

All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 3-bis. – Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione.

Se la cauzione non è offerta, si applica la disposizione preveduta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando non è possibile procedere alla iscrizione della ipoteca o al sequestro ovvero tali misure sono ritenute insufficienti, il tribunale può sostituire la misura di prevenzione, per tutta la sua durata, con la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il provvedimento che dispone la sostituzione è revocato se la cauzione è offerta".

"Art. 3-ter. – Il tribunale determina la cauzione in misura adeguata alle capacità economiche dell'interessato e tale da costituire una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. A tale effetto, tiene conto anche dei beni di cui sono proprietarie le persone indicate nel primo e secondo comma dell'articolo precedente 2-bis nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, sussiste fondato motivo di ritenere che essi siano stati formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona sottoposta al procedimento di prevenzione.

Le misure patrimoniali mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità familiari.

Al sequestro si applicano le disposizioni relative alla non pignorabilità dei beni mobili".

Art. 3-quater. – Se sono violate le prescrizioni imposte in via provvisoria o con il provvedimento che applica la misura di prevenzione, il tribunale, sentito se

possibile l'interessato, ordina la confisca della cauzione o dei beni ipotecari o sequestrati.

Con il provvedimento che dispone la reiterazione della misura di prevenzione o il prosieguo di quella precedentemente inflitta, sono nuovamente imposte le misure patrimoniali prevedute negli articoli precedenti.

Avuto riguardo alla particolare gravità delle trasgressioni, o al ripetersi delle medesime o alla mancata prestazione della cauzione, quando l'ipoteca o il sequestro non possono essere disposti, il tribunale sostituisce la misura di prevenzione, e per tutta la sua durata con misura di sicurezza della assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro.

Quando la sostituzione è dovuta alla mancata prestazione della cauzione il provvedimento che la dispone è revocato se la cauzione è offerta".

"Art. 3-quinquies – Gli atti di disposizione del patrimonio a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti dopo che è stata presentata al tribunale la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, sono inefficaci rispetto al diritto dello Stato di iscrivere ipoteca sui beni della persona denunciata".

Art. 7.

Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è costituito dai seguenti commi:

"Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia".

Art. 9.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1956, n. 575, è costituito dal seguente:

"L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".

Art. 10.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

"Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 424, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, del Codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del Codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva".

Art. 11.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, è costituito dal seguente:

"Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad essi inerenti, nonché le

iscrizioni agli albi professionali di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Copia della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e del provvedimento che la dispone è inviata agli enti che hanno rilasciato le licenze o le concessioni ovvero che hanno effettuato le iscrizioni agli albi.

Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale può sospendere, in via provvisoria, le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare".

Art. 12.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 10-bis. - Le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui all'articolo precedente decadute di diritto a seguito del provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione, non possono essere in ogni caso disposte in favore delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 2-bis o in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente, in qualità di socio, di dipendente o in altro modo, scelte e indirizzi.

Le licenze, le concessioni e le iscrizioni previste nel comma precedente sono revocate di diritto, se disposte dopo la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione".

"Art. 10-ter. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che malgrado la intervenuta decadenza o revoca di diritto non dispone il ritiro delle licenze o concessioni, ovvero la cancellazione di albi, oppure dispone il rilascio delle licenze o concessioni o l'iscrizione agli albi in violazione alla disposizione di cui al comma precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente consentano l'esercizio di fatto, anche per interposta persona, dei diritti e delle facoltà inerenti alle licenze, concessioni o iscrizioni predette".

"Art. 10-quater. - Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena e della reclusione da uno a tre anni".

"Art. 10-quinquies. - Chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse a persona sottoposta a misura di prevenzione o a un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma del precedente articolo 10, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.

È competente per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione il Prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite".

Art. 13.

Le disposizioni previste dagli articoli 2-bis e dal primo e secondo capoverso dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, sono osservate anche dall'autorità giudiziaria che procede per il delitto di associazione mafiosa. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n.575, alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ed al provvedimento definitivo che la dispone sono equiparati rispettivamente l'esercizio dell'azione penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione mafiosa.

CAPO III. REATI FISCALI, VALUTARI E SOCIETARI.

Art. 14.

Il procuratore della Repubblica, quando è stata applicata una misura di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero quando è stata pronunciata sentenza di condanna per associazione mafiosa, incarica il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di procedere ad eventuali ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale delle persone sottoposte a misura di prevenzione o condannate, di coloro che con esse convivono e di coloro che hanno convissuto negli ultimi cinque anni.

Gli accertamenti ove disposti sono in ogni caso estesi alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati nel comma precedente risultano possessori di partecipazioni azionarie o detentori di quote sociali sempre che:

- a) ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti, anche solo di fatto, gli incarichi di presidente o componente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, amministratore unico, socio accomandatario o altri incarichi direttivi o facciano parte o abbiano fatto parte nei tre anni precedenti di organi sociali;
- b) abbiano svolto attività, anche a mezzo di procure generali o speciali, con esclusione dei rapporti di lavoro dipendente. Per le indagini di carattere valutario agli ufficiali di polizia tributaria sono estesi i poteri e le competenze attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria istituito dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 15.

Le indagini disposte dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo precedente hanno lo scopo di accertare:

a) l'entità del patrimonio dell'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose del condannato per associazione mafiosa;

b) se di sue attività patrimoniali risultano simultaneamente titolari altre persone o società di comodo;

c) se sono stati commessi reati finanziari, valutari o societari. Le indagini devono in ogni caso ricostruire le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio non inferiori al valore di lire 20.000.000 intercorse negli ultimi tre anni.

Nel corso delle indagini le persone legittimamente richieste hanno l'obbligo di fornire ogni elemento necessario per verificare la liceità della provenienza o della destinazione delle variazioni indicate nel comma precedente.

Art. 16.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del Codice penale, ordina la trasmissione di copia della sentenza al procuratore della Repubblica per le sue iniziative a norma dell'articolo 1.

Art. 17.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n.4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.

Art. 18.

L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile. Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.

Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.

Art. 19.

Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche limitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.

Art. 20.

Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

Art. 21.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del Codice penale.

I procedimenti per i reati finanziari, valutari e societari nei confronti di una delle persone indicate nel primo comma, sono trattati con precedenza sugli altri procedimenti. Il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila sull'osservanza di tale priorità e segnala i ritardi al Ministero di grazia e giustizia per le sue iniziative.

Art. 22.

Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.

Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.

Art. 23.

Gli indiziati e i condannati per associazioni mafiose sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 14, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore inferiore

ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Art. 24.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20.000.000 a lire 40.000.000.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

CAPO IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.

Art. 25.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia. È compito della Commissione:

- 1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;
- 2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

Art. 26.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.

Art. 27.

La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. È coadiuvata da un ufficio tecnico formato, da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione, d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.

Art. 28.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento, e la relazione dopo essere discussa è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio superiore della magistratura, ai presidenti delle regioni ed ai sindaci dei comuni interessati.

Art. 29.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 30.

Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (DARIDA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE (FORMICA)

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Presentato il 20 novembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti i termini dell'ampio dibattito politico e culturale svoltosi nel Paese e nel Parlamento circa le origini storico-sociali e la natura del fenomeno mafioso. Oggetto di approfondita analisi sono state le sue caratteristiche strutturali, le forme comportamentali dei soggetti che lo esprimono, i suoi vincoli ambientali, la sua capacità di diffusione fuori dal contesto storicogeografico tradizionale, le sue relazioni con gli apparati pubblici ed i centri di potere economico.

L'analisi critica non ha, naturalmente, risparmiato i rimedi e gli strumenti approntati dall'ordinamento per combattere e sradicare un fenomeno criminoso, che, per i caratteri che gli sono propri, si pone, sotto taluni profili, come un vero e proprio potere organizzato all'interno del corpo sociale e contro di esso e la sua struttura istituzionale.

Sono state evidenziate, pertanto, talune rilevanti lacune o inadeguatezze normative, che possono impedire o ostacolare la concreta efficacia della lotta difficile e dura che la magistratura e le forze di polizia conducono contro la mafia.

Tuttavia, il fatto che sia stato posto l'accento sugli strumenti di lotta rinvenibili sul piano normativo, non significa, naturalmente, che vadano trascurate altre forme d'intervento pubblico, che si propongono di curare il male alle sue radici socio-economiche e culturali; ma vale a delineare una delle fasi di più diretta ed immediata

attuazione, alla quale va rivolta l'attenzione del Governo e del Parlamento per migliorare ed affinare le risorse giuridiche utilizzabili dalla magistratura e dalle forze di polizia per un'azione più penetrante ed incisiva sulle strutture della criminalità mafiosa e per colpirle alle fonti stesse del loro potere perverso.

L'impegno a muoversi in tal senso deriva al Governo anche dalle espresse indicazioni contenute nello stesso documento conclusivo della Commissione parlamentare antimafia laddove (punti 3 e 4 del capitolo secondo) si tracciano le linee per una riforma del sistema specifico delle misure di prevenzione, vigente in tema di lotta alla mafia.

Tale limitazione di oggetto e di portata, che si è voluta fissare per il disegno di legge allegato, è dovuta essenzialmente alla circostanza che sono in atto processi di revisione profonda del sistema penalistico, sia sotto il profilo degli istituti di diritto processuale – la cui definizione può ritenersi a breve termine – che di quelli di diritto sostanziale, attuabile in tempi presumibilmente meno immediati. La stessa complessità di tali riforme sconsiglia modifiche settoriali degli istituti penalistici, che potrebbero turbare l'organicità e la coerenza dei sistemi in corso di elaborazione.

Le conclusioni cui è pervenuta la predetta Commissione, attinenti più specificamente al tema che qui interessa delle misure di prevenzione, pur condivise in via generale, sono accolte solo parzialmente nel presente disegno di legge, in quanto le indicazioni emergenti da alcune di esse, come la redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti nella materia, comporterebbero necessariamente tempi più lunghi di attuazione, che mal si conciliano con le esigenze operative degli organi di polizia nel settore considerato; le quali, al contrario, richiedono, in tempi brevi, nuovi ed incisivi strumenti per contenere le sempre più agguerrite manifestazioni organizzative della mafia e gli efferati episodi di criminalità che ne conseguono con sempre maggior frequenza.

Così delimitato l'ambito di operatività del presente disegno di legge è opportuno chiarire le linee d'intervento che si sono prescelte prima di venire alla disamina delle singole disposizioni.

È sembrato, infatti, che alcune delle indicazioni della predetta Commissione possano essere soddisfatte con un riordinamento dei servizi (così per il controllo dei

soggetti sottoposti a sorveglianza speciale e per l'ulteriore coordinamento delle forze impiegate nella lotta alla mafia), mentre, per altre, si pone come indispensabile la tempestiva individuazione di una puntuale disciplina legislativa.

In particolare, tale esigenza si è avvertita per le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, la cui introduzione nel nostro ordinamento è relativamente recente – con la legge n. 152 del 1975 è stata prevista la misura della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni del prevenuto – ma che hanno dimostrato fin dall'inizio la loro tendenziale possibilità a trasformarsi in uno degli strumenti essenziali della lotta alla mafia: colpiscono infatti gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose proprio nella disponibilità degli ingenti patrimoni cui spesso attingono, che costituiscono, com'è universalmente riconosciuto, l'arma più efficace del mafioso per sfuggire alla giustizia attraverso l'omertà, le collusioni con gli apparati pubblici e privati, l'intimidazione, il conseguimento di rilevanti subappalti, ecc.

In tale ordine di idee, si è previsto di duplicare il sistema fino ad oggi soltanto penalistico del sequestro conservativo, della confisca dei beni e della cauzione di buona condotta, con analoghi istituti destinati ad operare in una fase del tutto anteriore a quella processuale penale, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali a tutela delle libertà economiche.

Si è così stabilito, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, che il tribunale, sia in pendenza del procedimento di prevenzione che al momento del provvedimento conclusivo, può imporre al prevenuto un deposito cauzionale, per la cui entità è dato ampio potere discrezionale, a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni che costituiscono il contenuto della misura di prevenzione proposta o applicata.

Per l'inosservanza di tali prescrizioni è comminata la confisca delle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

Con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 viene prevista una speciale ipotesi di sequestro, che corrisponde, nelle linee essenziali, a quello di tipo conservativo previsto nel Codice penale, ma che se ne differenzia per un'accentuazione della funzione cautelare, essendo inquadrato, così come il deposito cauzionale di cui si è detto, nel procedimento di prevenzione.

È sancito, poi, dallo stesso articolo 3, che, laddove il prevenuto non dimostri che i beni di cui può disporre derivano da attività legittime o comunque da fonti ordinarie di reddito, i beni stessi, per la parte di cui non è dimostrata la legittima provenienza, siano confiscati.

Il fondamento giuridico del provvedimento di confisca, che sembra aver costituito il riferimento teorico per la stessa Commissione antimafia, deve rinvenirsi nella pericolosità attribuibile al bene oggetto del provvedimento stesso per i caratteri suoi propri e per la relazione esistente tra questo e le persone che ne dispongono. Nella specie, avuto riguardo alle finalità di prevenzione perseguite dalla disciplina prevista nel disegno di legge proposto, la pericolosità è data dal permanere di un bene nella disponibilità di un soggetto che lo ha acquisito mediante lo svolgimento di attività illecite o che ne preordina l'impiego per lo svolgimento delle attività stesse.

La provenienza illecita o la destinazione a fini illeciti dei beni in questione è dimostrata dal concorso di elementi indiziari di diverso grado, in relazione alle diverse ipotesi del sequestro o della confisca, rimessi alla prudente valutazione del tribunale ma, comunque, superabili dalle eventuali prove contrarie che l'interessato sia in grado di offrire.

Resta, pertanto, rispettato il principio che l'onere di provare, anche con elementi indiziari o presuntivi, il fondamento di un atto a danno di un privato spetta sempre all'Autorità che deve adottare l'atto stesso e che l'interessato conserva sempre il diritto di presentare propri mezzi di prova che vincano gli elementi individuati a suo carico.

La stessa previsione di un'efficacia nei confronti di terzi delle misure patrimoniali suddette – anch'essa riferibile alle indicazioni della Commissione parlamentare antimafia – trova il proprio fondamento logico nella constatazione che un tratto caratteristico e ricorrente del modello comportamentale del soggetto mafioso o, in genere, socialmente pericoloso è costituito dall'intestazione fittizia di beni propri a terzi, finalizzata sia a svuotare di contenuto probatorio i sospetti della autorità su anomali arricchimenti sia a sottrarre a questa e ai suoi eventuali provvedimenti restrittivi il patrimonio, ricavato dalle attività illecite o destinato ad esse. È, pertanto, evidente che la titolarità simulata dei beni vale a garantire più intensamente

l'effettiva disponibilità del patrimonio stesso da parte del soggetto pericoloso, disponibilità che già innanzi si è dimostrato come dia luogo a quella relazione tra il soggetto e i beni che concreta la pericolosità dei beni stessi.

Ne consegue che l'estensione ai terzi degli interventi preventivi di carattere patrimoniale vale a non frustrare la stessa ratio della normativa in esame, che resterebbe, diversamente, troppo agevolmente eludibile per essere considerata concretamente efficace. Peraltro, agli stessi terzi coinvolti nel sospetto di rapporti simulatori come quelli accennati sono date sufficienti garanzie di poterne provare l'infondatezza.

L'ambito soggettivo dei destinatari dei provvedimenti in esame è limitato alle persone nei cui confronti sia iniziato o si sia definito positivamente un procedimento di prevenzione con l'irrogazione di una delle misure previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che, com'è noto, per il raccordo con la legge n. 575 del 1965, è comprensiva dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Peraltro, non va trascurato il fatto che, se il disegno di legge in esame mira in via primaria a fornire alla magistratura e agli organi di polizia strumenti per più incisivi e tempestivi interventi di prevenzione sul fenomeno mafioso, esso offre anche oggettive possibilità di applicazione delle misure stesse nei confronti degli indiziati di attività eversive e terroristiche, per il richiamo all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenuto negli articoli 3, 5 e 9 del disegno di legge stesso.

Non occorre, a tal riguardo, sottolineare quanto debba considerarsi opportuno, nell'attuale difficile situazione dell'ordine pubblico e nella recrudescenza montante del più brutale e spietato terrorismo, che le forze, che contro di esso sono chiamate a combattere una battaglia essenziale per le sorti della democrazia, dispongano di strumenti idonei a neutralizzare la violenza eversiva prima che questa, superata la fase preparatoria, possa esplodere negli attacchi sanguinari ed indiscriminati che vanno costellando la cronaca di questi anni drammatici.

Che la normativa proposta miri a coprire aree d'intervento apparentemente così distanti tra loro, ma oggettivamente cospiranti nel fine di scardinare le libere istituzioni e i valori fondamentali della convivenza civile, non costituisce una novità

nel nostro ordinamento, in quanto trova il proprio rilevante precedente nella stessa legge 22 maggio 1975, n. 152, che aveva già operato analoghi collegamenti.

Accanto al suaccennato nucleo centrale di disposizioni, che corrisponde alla specifica visuale dalla quale viene affrontato il problema di cui si è detto, sono state previste tre diverse disposizioni che completano il quadro normativo che si va a proporre.

La prima, che si pone in funzione strumentale rispetto ai tre istituti del deposito cauzionale, del sequestro cautelare e della confisca e che segue le indicazioni della stessa Commissione parlamentare, è quella contenuta nell'articolo 2, con il quale si dispone che il procuratore della Repubblica e il questore possono valersi dei nuclei di polizia tributaria con il compito di affiancare gli organi inquirenti nella complessa attività di ispezione e verifica dei mezzi finanziari dei soggetti mafiosi.

Altro istituto la cui previsione risulta espressamente raccomandata nella relazione conclusiva della Commissione è quello contemplato nell'articolo 9.

Per superare le gravi difficoltà, che derivano all'azione di polizia dall'estrema facilità con la quale i prevenuti obbligati al soggiorno in un determinato comune possono continuare a tenere le fila delle loro attività criminali, collegandosi telefonicamente con i centri di origine, è sembrato necessario prevedere forme più incisive di controllo delle comunicazioni dei soggetti di cui si tratta.

I problemi che potrebbero discendere, sul piano della legittimità costituzionale, dalla norma in parola, vengono ampiamente superati dall'espressa previsione della inutilizzabilità dei dati e delle notizie raccolti in procedimenti penali e dal controllo diretto del magistrato in ogni momento dell'esecuzione delle operazioni d'intercettazione ed acquisizione di notizie o immagini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, può disporre con decreto motivato che la persona nei cui confronti è applicata una delle misure di

prevenzione previste dall'articolo 3 di detta legge, versi presso la cassa delle ammende, entro un certo termine, a titolo di deposito cauzionale, una somma di tale entità che, tenuto conto delle sue condizioni economiche, costituisca un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi e dei divieti che le sono stati imposti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il deposito può essere ordinato anche durante il corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge stessa, qualora vi sia il fondato pericolo che la persona sottoposta al detto procedimento si sottragga alla misura di prevenzione, ove applicata.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla prestazione di idonee garanzie reali anche da parte di terzi o da fideiussione. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in garanzia e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale è accolta l'istanza dell'interessato sia trascritto presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Il tribunale ordina la restituzione del deposito o la liberazione delle garanzie con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o alla cessazione di questa, quando applicata.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca del deposito oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia o su quelli dei fideiussori, sino a concorrenza della somma per la quale fu disposto il deposito. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per la esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del Codice di procedura civile, in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono l'ordine di deposito, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme di cui all'articolo 4,

secondo, terzo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone che il deposito sia rinnovato, anche per somma superiore a quella originaria.

Art. 2.

Il procuratore della Repubblica, al fine di richiedere i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, ed il questore possono valersi dell'opera dei nuclei di polizia tributaria della guardia di finanza per effettuare indagini sulla situazione finanziaria e patrimoniale di persone nei cui confronti, in quanto ritenute comprese tra quelle indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia stata o possa essere proposta o sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché di persone, fisiche o giuridiche, associazioni ed enti in genere, del cui patrimonio esse risultino poter disporre, direttamente o indirettamente.

Art. 3.

Fermo restando il disposto degli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, qualora, nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, anche a seguito delle indagini effettuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, ricorrano sufficienti indizi, come la notevole sperequazione esistente fra i loro modi di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, che i beni, di cui le persone indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, possono disporre direttamente o indirettamente, costituiscano il frutto delle attività richiamate negli stessi articoli, il tribunale, anche d'ufficio, può ordinare, con decreto motivato, il sequestro di detti beni.

Nel caso di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se nel termine di un anno dalla data del provvedimento di sequestro non sia dimostrata la legittima provenienza dei beni, il tribunale ne dispone la confisca.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione oppure nel caso in cui sia dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Parimenti il tribunale può disporre il sequestro ove ricorrano sufficienti indizi, o la confisca dei beni quando risulti, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che tali beni sono preordinati dalle persone indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dagli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, a porre in essere i comportamenti e le attività descritti in detta norma.

Il sequestro è revocato dal tribunale con il decreto che respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando non sussistano le condizioni per la confisca.

Art. 4.

I provvedimenti di cui all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore quando ricorrano le condizioni indicate in detta norma, anche dopo l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma prima della sua cessazione.

Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, con le forme di cui all'articolo 4, secondo, terzo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il sequestro, quando disposto ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, è revocato dal tribunale nel caso in cui sia dimostrata la legittima provenienza dei beni e, quando disposto ai sensi del quarto comma della medesima norma, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la confisca, non più tardi di un anno dalla data del provvedimento di sequestro.

Art. 5.

Se la titolarità dei beni dei quali le persone, indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, risultano avere la disponibilità, appartiene a terzi, questi nel corso del giudizio sono

chiamati dal tribunale, con decreto motivato, a svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni, anche con l'assistenza di un difensore.

Art. 6.

Il sequestro, disposto ai sensi degli articoli 3 e 4, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Custodi dei beni sequestrati possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, purché offrano idonee cauzioni o garanzia di terzi, nella misura fissata dal giudice.

Art. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 8.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 9.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti fra quelli descritti e richiamati dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e negli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del Codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno (ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1982

Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

ONOREVOLI SENATORI. L'unita disposizione tende a risolvere un problema interpretativo che si è posto nell'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Si tratta della applicabilità della normativa di prevenzione dettata per prevenire il fenomeno della mafia anche alle diverse forme di associazioni a delinquere comunque denominate in sede locale. Sul punto, a rigore, non dovrebbero sussistere dubbi – specie dopo le chiare pronunce emesse dalla Corte di cassazione, sezione I, il 12 novembre 1974 e 7 marzo 1977 – in quanto nessuna disposizione limita territorialmente l'applicazione delle norme di cui trattasi; ma, allo scopo di ovviare all'eventualità di orientamenti difformi, sembra opportuna una precisazione che valga a risolvere ogni residua perplessità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni, comunque

localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni indicate nella suddetta legge.